



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 55 dell'8 Aprile 2016

Agricoltura DH41

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE 14.04.2015, N. DH41/427 USI CIVICI

L.R. n. 25/88 art 10/2° comma – Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12.07.1994. Comune di L'Aquila – Frazione Canzatessa – Sclassificazione terre civiche.7

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/716

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di verde agricolo attrezzato, recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta PAOLUCCI Mario e Enzo.18

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/717

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto, verde attrezzato e diritto non esclusivo all'utilizzo delle strade di accesso – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta FABRIZIO Luigi e DI RISIO Maria Camilla.19

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/718

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto, legnaia in zinco e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso asfaltato – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta ZULLI Giuseppe20

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/719

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Arielli (CH) - Ditta FLACCO Giovanni.21

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/720

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, verde recintato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI MICOLI Mario22

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/721

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) - Ditta RECCHIONE Domenico.23

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/722

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta POLIDORO Maria Loreta.24

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/723

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta D'ORTONA Rosanna.25

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/724

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta GIAMBATTISTA Filomena.26

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/725

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) Ditta PERSICHETTI Mario.27

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/726

- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato di civile abitazione , cancello , pavimentazione , muretti , cordoli , recinzione e proto o culture erbacee – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NUCCIARONE Giovanni.28
DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/727
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI GIOVANNI Pierluigi.....29
DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/728
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e oliveto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta RUFFO Tino.....30
DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/729
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato , fienile e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SILVESTRI Anna Teresa.31
DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/730
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto , seminativo , muretto per contatori e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada con fondo in betonelle e cemento – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta CHIOLA Gigino.....32
DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/731
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , oliveto , marciapiede , box , filare di cipressi frangivento i e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SILVESTRI Mario.....33
DETERMINAZIONE 17.06.2015, N.DH41/732
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in brecciato – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta MANCINI Matteo e Maria Antonietta.34
DETERMINAZIONE 19.06.2015, N. DH41/751
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all’utilizzo dell’accesso su terreno battuto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta CONDOMINIO S. LORENZO (Amm. Pro tempore GARZISI Patrizia).....35
DETERMINAZIONE 19.06.2015, N. DH41/752
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GALLO Antonio.....36
DETERMINAZIONE 19.06.2015, N. DH41/753
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GALLO Antonio e TITTAFFERRANTE Annarita.37
DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/796
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta CASCIOLA Giovanni.38
DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/797
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo Celano – Foggia in Raiano (AQ) - Ditta : FONTE Dino.39
DETERMINAZIONE 30.06.2015, . N. DH41/798
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta GIANNICO Nicoletta39
DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/799
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Arielli (CH) - Ditta RECCHIONE Maria Rosaria.....40
DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/800

- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di piazzale in breccia , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada brecciata – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta DI VIRGILIO Salvatore.....41
DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/801
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta D'ANGELO Domenico.42
DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/802
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta DI BIASE Stefano.43
DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/803
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo Centurelle – Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta SCUTTI Tonino.44
DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/804
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta ROMEO Candida.....45
DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/805
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e vigneto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta IANNOTTI Elodia46
DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/806
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , porzione di fabbricato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in cemento – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta DI BIASE Florindo.....47
DETERMINAZIONE 02.07.2015, N. DH41/811
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di allevamento cavalli e gestione scuola di equitazione – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Chieti - Ditta CIRCOLO IPPICO ABRUZZESE.....48
DETERMINAZIONE 02.07.2015, N. DH41/812
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Chieti - Ditta DI MUZIO Antonio.49
DETERMINAZIONE 02.07.2015, N. DH41/813
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Chieti - Ditta FEBBO Francesco.50
DETERMINAZIONE 02.07.2015, N. DH41/814
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Chieti - Ditta TAGLIERI Monica.....51
DETERMINAZIONE 02.07.2015, N. DH41/815
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta D'ORAZIO Maurizia.52
DETERMINAZIONE 10.07.2015, N. DH41/835
- LL.RR. 35/86 e 134/98 art.5 “ Trasferimento fondi delle aree tratturali al patrimonio del Comune di ATESSA (CH)53
DETERMINAZIONE 13.07.2015, N. DH41/857
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Capestrano (AQ) - Ditta VISIONI Maria.54
DETERMINAZIONE 13.07.2015, N. DH41/858
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e pescalo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Capestrano (AQ) - Ditta CICCONE Gioele & C.....55

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/892

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta CREATO Piergiorgio.56

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/893

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta MASCIOLI.....57

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/894

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta MASCIOLI Carlo.58

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/895

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta FORLANO Sandra.59

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/896

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta IL GRANDE Giovanni.60

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/897

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e oliveto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta BERTINI Mario.61

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/898

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DONATO Italia.....62

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/899

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e oliveto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta D'INTINOSANTE Candida.....63

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/900

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di muretto di recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta D'INTINOSANTE Candida e Nina.64

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/901

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e oliveto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MUCCI Stefano.....65

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/902

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta LATTANZIO Mario66

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/903

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , oliveto e bosco misto – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta LUCIANI Gagliano.67

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/904

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta SILVESTRI Emilia.....68

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMNAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E
POLITICHE AGRICOLE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.04.2015, N. DH41/427
USI CIVICI

L.R. n. 25/88 art 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12.07.1994. Comune di L'Aquila - Frazione Canzatessa - Sclassificazione terre civiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa:

- di sclassificare**, ai sensi dell'art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 nonché della circolare "procedimento per la declaratoria di classificazione di terre civiche" approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 104/19 del 12/07/1994, i terreni siti nel Comune di L'Aquila - Frazione Canzatessa -, riportati in catasto attuale al Foglio di mappa n. 51/All. A - Cens. L'Aquila - (come da planimetria catastale e d elenco particellare allegati al presente atto come Allegato "A" formato da una facciata e Allegato "B" formato da otto facciate), di natura demaniale civica come da verifica demaniale redatta dall'Ing. Lorito, in quanto i terreni di cui sopra hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione di terreni agro-silvo

pastorali risultando, per la maggiore consistenza già edificati ed urbanizzati;

- di autorizzare** il Comune di L'Aquila a depennare, dall'elenco dei suoli di natura demaniale civica, le terre civiche di cui al punto n. 1 e ad iscriverli fra i propri beni patrimoniali, ai sensi dell'art. 829 del Codice Civile (Comune di L'Aquila);
- di fare obbligo** al Comune di L'Aquila, prima di procedere alla vendita o concessione delle terre che dalla presente sclassificazione ne traggono titolo e legittimazione, a provvedere a valutare l'area secondo quanto indicato dagli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni ed introitare le somme dovute;
- di fare obbligo** al Comune di L'Aquila a reinvestire le somme che introiterebbe per le eventuali future vendite o concessioni delle terre sclassificate secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Questo Servizio, su richiesta del Comune, potrà effettuare eventuali rettifiche di dati nonché acquisire eventuali regolari atti di alienazione di terre civiche già effettuati ma non trasmessi dallo stesso esclusivamente riferibili alla particella oggetto della presente Determinazione Dirigenziale.

La presente Determinazione sarà trasmessa a:

- Comune di L'Aquila;
- Ufficio B.U.R.A. - L'Aquila;
- Commissariato Usi Civici -L'Aquila.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..


Formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Planimetria catastale formata da una facciata;

2. Elenco particellare formato da n. 8 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

Segue Allegato



Elenco attuali proprietari su base catastale

foglio		particella	sub.	intestatario catastale	note
51	47		2	CUCCHIARELLI LEONARDO	
51	49		1	NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA, BERARDINO	
51	49		2	PAPOLA ROSINA	
51	50			NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA, BERARDINO	
51	51			NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA, BERARDINO	
51	52			MARCHETTI AMERICO, ANGELO, GABRIELLA	
51	53			NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA, BERARDINO	
51	56		6	INNAMORATI GIUSEPPE, ROBERTO	
51	56		3,8	INNAMORATI DOMENICO	
51	56		4,5,7	INNAMORATI CARMINE	
51	57			INNAMORATI PATRIZIA, INNAMORATI PETER	
51	58			INNAMORATI LUIGI, PATRIZIA, PIETRO	
51	59		2,3	MASON BARBARA	
51	61		4,7	BIONDI MARCELLA	
51	61		6,5	INNAMORATI GIOVANNA	
51	62		4,5	CERVELLI IMPERIA	
51	64			PAPOLA ROSINA, PAPOLA SECONDINO	
51	65			AZIENDA AUTONOMA DELLA STRADA	
51	66			AZIENDA AUTONOMA DELLA STRADA	
51	153			CUCCHIARELLI CELESTINA	
51	156		5,6	NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA, BERARDINO	
51	162		1,2	NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA	
51	168		5	NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA, BERARDINO	
51	168		3	NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA	
51	179			NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA	
51	181			DEL VECCHIO ALESSANDRINA, UNDI ALFREDO	
51	188			PAPOLA ROSINA, NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA, BERARDINO	
51	189			BUCCELLA LEA, INNAMORATI DANIELE	
51	190			MARCHETTI GABRIELLA	
				BAFILE EMIDIO, ERNESTO, PIETRO, SARA	

51	197		BAFILE BEATRICE, BERARDINA, DOMENICO, ELISA, ERNESTO, LINDA, MARIA, CUCCHIARELLI GIULIO, MARCHETTI ALARICO, ANGELO
51	199		BAFILE EMIDIO, ERNESTO, PIETRO, SARA
51	200	1	BAFILE EMIDIO, ERNESTO, PIETRO, SARA
51	203	1,2	SILVI VALERIO
51	203	3,4,7	ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO
51	203	5,6	IANNINI TIZIANA
51	205		BAFILE GIULIO, CARPENTE EMMA, ENRICA, ITALIA, OLGA, MARCHETTI ERMINIA, GEREMIA, GILDA, SETTIMA
51	210		LORENZETTI ANNA, LORENZETTI VELIA
51	211		INNAMORATI GABRIELE
51	212		CORTE COMUNE ALLE PARTICELLE 2265, 2264, 2263, 2266, 299, 2267, 2219 - PIAZZA
51	213		INNAMORATI EVENIO, INNAMORATI OSCAR
51	215	1	PARISSE MARIA LAURA
51	215	2	INNAMORATI EVENIO, INNAMORATI OSCAR
51	216		INNAMORATI VINCENZO
51	218		COMUNE DI L'AQUILA
51	219		INNAMORATI ADELE, ANNINA, ANTONINA, FELICIA, FERNANDO, GASPARE, IVO, INES, LUIGI, MARIA, PASQUALE, SIGISMONDO, TEODOLINDA, LORENZETTI IDA, PICCININI ANGELA
51	222		NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA
51	224	2 A 10	GALLUCCI ANTONIO
51	227		FRATELLI INNAMORATI S.R.L.
51	230		INNAMORATI GIOVANNA
51	231		FRATELLI INNAMORATI S.R.L.
51	232		FRATELLI INNAMORATI S.R.L.
51	234		FRATELLI INNAMORATI S.R.L.
51	236		MARCHETTI SERGIO
51	242		BUCCELLA LEA, INNAMORATI DANIELE, FAUSTO, STRINELLA ALFIDIO, CARLO, FABRIZIO, LUCA
51	297		NARDECCHIA ANDREINA, NARDECCHIA ANNA RITA
51	299		FILIPPI VINCENZO
51	328		LORENZETTI ANNA, LORENZETTI VELIA
51	331		MARCHETTI GEREMIA, MARCHETTI GILDA
51	333		MARCHETTI GEREMIA, MARCHETTI GILDA

51	361	2	MARCHETTI GEREMIA
51	371		LORENZETTI GIUSEPPE, LORENZETTI RITA
51	385		INNAMORATI VINCENZO
51	387		FRATELLI INNAMORATI S.R.L.
51	388		INNAMORATI VINCENZO
51	389		INNAMORATI VINCENZO
51	390		INNAMORATI VINCENZO
51	402		MARCHETTI ANTONELLA, CARLA
51	403		BAFILE EMIDIO, ERNESTO, PIETRO, SARA
51	404		INNAMORATI DANIELE, STRINELLA ALFIDIO, CARLO, FABRIZIO, LUCA
51	406		FRATELLI INNAMORATI S.R.L.
51	407		FRATELLI INNAMORATI S.R.L.
51	415		CERVELLI IMPERIA
51	417		COMUNE DI L'AQUILA
51	484		INNAMORATI LUIGI, PATRIZIA, PIETRO
51	488	8 A 11	MARCHETTI GABRIELLA
51	489	3	INNAMORATI FAUSTO
51	493		INNAMORATI ADELMO, ALFREDO, CARLO, ELIO, FELICIA, GERMANO, IVO, LUIGI, NAZZARENO, PASQUALE, ROBERTO, LORENZETTI ELISA
51	494		CERVELLI IMPERIA, LORENZETTI SANTA
51	495		CERVELLI IMPERIA, LORENZETTI SANTA
51	500		LORENZETTI ALFREDO, ANNA ROSA, DOMENICO, ERNESTO, LUIGI, MARIA, VITTORIO
51	503		INNAMORATI CARMINE, DOMENICO
51	524		BUCCELLA LEA, INNAMORATI DANIELE, FAUSTO
51	529		INNAMORATI DANIELE, STRINELLA ALFIDIO, CARLO, FABRIZIO GABRIELE, LUCA
51	530		INNAMORATI FAUSTO
51	531		INNAMORATI FAUSTO
51	547		ATERNO EDILIZIA SRL
51	548		ATERNO EDILIZIA SRL
51	549		BUCCELLA LEA, INNAMORATI DANIELE
51	554		FRATELLI INNAMORATI S.R.L.
51	555		POLETTI AMALIA
51	557		INNAMORATI CARLO, ELIO, ELISA

51	558		INNAMORATI ALFREDO, CARLO, ELIO, FELICIA, IVO, LUIGI, PASQUALE, ROBERTO, LORENZETTI ELISA
51	559		INNAMORATI LUIGI
51	694		LUDOVICI GINA, IDA
51	724		INNAMORATI GIOVANNA
51	725		BIONDI MARCELLA
51	726		FRATELLI INNAMORATI S.R.L.
51	727		INNAMORATI GIOVANNA
51	728		BIONDI MARCELLA
51	729		INNAMORATI GIOVANNA
51	736		CUCCHIARELLI LEONARDO
51	737		CUCCHIARELLI LEONARDO
51	740	8,11,16 17,18	LAURENZI VERENA, LUIGINI CARLO
51	740	4,7	MASTRANGELO OLANDINO
51	775		GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
51	776		PAPOLA ROSINA, SECONDINO
51	777		NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA
51	778		INNAMORATI FAUSTO, QUIRINO, STRINELLA ALFIDIO, CARLO, FABRIZIO, LUCA
51	779		INNAMORATI FAUSTO
51	781		INNAMORATI FAUSTO
51	782		BUCCELLA LEA, INNAMORATI DANIELE
51	783		BUCCELLA LEA, INNAMORATI DANIELE
51	784		NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA
51	785		INNAMORATI DANIELE, STRINELLA ALFIDIO, CARLO, FABRIZIO, LUCA
51	821		MARCHETTI ANTONELLA, CARLA
51	824		MARCHETTI AMERICO, ANGELO, GABRIELLA
51	825		MARCHETTI ALARICO, AMERICO, ANGELO
51	826		MARCHETTI ANTONELLA, CARLA
51	827		NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA
51	828		MARCHETTI GABRIELLA
51	829		MARCHETTI GABRIELLA
51	831		MARCHETTI GABRIELLA

51	832	MARCHETTI GABRIELLA		
51	839	MANCINI OLGA		
51	845	MARCHETTI ANGELO, ANTONELLA, CARLA		
51	848	LORENZETTI AMILETO, BENIAMINO, ELIA, FERNANDA, GIUSEPPE, TULLIA, VITO, MARCHETTI ERMINIA, ZANNONI MARIANNA		T
51	849	MANSUETTI ILARIO		
51	2017	INNAMORATI VINCENZO		
51	2018	INNAMORATI VINCENZO		
51	2019	LORENZETTI ARMANDO, CARLO, CESARINA, LORETA, PIA, SOFIA		
51	2020	INNAMORATI VINCENZO		
51	2037	SILVI VALERIO		
51	2041	SALVATORI GIUSTINO		
51	2101	ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO	2	
51	2101	ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO	3	
51	2102	MARGADONNA ANDREA		
51	2102	LUCCI BARBARA	3,21	
51	2102	SQUADRITO SABRINA	4,2	
51	2102	GUERRIERI IRENE	5,22	
51	2102	COPPOLA MARIO, PERAZZO ALFONSINA	7,18	
51	2102	BUCCELLA MARCELLO	9,19	
51	2102	DE SANTIS DANIELE	8,17	
51	2102	SQUADRITO LAURA	10,24	
51	2102	IANNI ROBERTO	11,25	
51	2102	VAILARDI ANNA DOMENICA	13,14	
51	2102	LORENZETTI GIUSEPPE	26	
51	2104	BUCCELLA MARCELLO, COPPOLA MARIO, DE SANTIS DANIELE, GUERRIERI IRENE, IANNI ROBERTO, LUCCI BARBARA, PERAZZO ALFONSINA, SQUADRITO LAURA, SABRINA, VICINANZA ANTONIO		
51	2105	BUCCELLA PIERLUIGI		
51	2106	VAILARDI ANNA DOMENICA		
51	2107	VAILARDI ANNA DOMENICA		
51	2124	SCIPIANI ANTONIETTA, BULTRINI ITALO	2 A 7	
51	2124	DANTE ALESSANDRO	3,1	

51	2139				COSTRUZIONI S.A.S. DI SETTE GABRIELLA
51	2140				DURASTANTE MARILENA, FELICIANI DOMENICO
51	2143				INNAMORATI GIUSEPPE, INNAMORATI ROBERTO
51	2144				INNAMORATI GIUSEPPE, INNAMORATI ROBERTO
51	2145				COSTRUZIONI S.A.S. DI SETTE GABRIELLA
51	2160				DE ANDREIS FAUSTO
51	2161				INNAMORATI CARMINE, DOMENICO
51	2166				BUCCELLA LEA, INNAMORATI DANIELE
51	2199		7		LORENZETTI EMIMA
51	2199		6		LORENZETTI SANTA
51	2200		1,2		MARCHETTI GABRIELLA
51	2204				SALVATORI GIUSTINO
51	2205				BUCCELLA MARCELLO, COPPOLA MARIO, DE SANTIS DANIELE, GUERRIERI IRENE, IANNI ROBERTO, LUCCI BARBARA, PERAZZO ALFONSINA, SQUADRITO LAURA, SABRINA, VICINANZA ANTONIO
51	2206				BAFILE EMILIA, ENNIO, ROSINA, TURIDDU
51	2209				INNAMORATI LUIGI
51	2210				INNAMORATI LUIGI, PATRIZIA, PIETRO
51	2213		2		STRINELLA CARLO
51	2213		3		STRINELLA LUCA
51	2213		4		INNAMORATI DANIELE
51	2213		5,8		INNAMORATI DANIELE
51	2213		6		STRINELLA CARLO, FABRIZIO GABRIELE, LUCA
51	2214		2 E 20		MICANTONIO ALESSANDRA
51	2214		4,12		BLANCO GIUSEPPE
51	2214		5,13		ZAZZERONI FRANCESCA
51	2214		6,11		BATTISTA CLAUDIA
51	2214		25,26		BATTISTA CLAUDIA, DANTE ALESSANDRO, MICANTONIO ALESSANDRA, SOC. EDIL 64 SAS, ZAZZERONI FRANCESCA
51	2214		23,7		SOC EDIL 64 SAS DI TAVERNA CLAUDIO
51	2214		28		ORSINI ROMINA, TOMEL CARMELA
51	2218		8		ERCOLE ALESSANDRO
51	2218		4,9		CIANCONE SIMONE

51	2219	1	LORENZETTI ELIO, IOLANDA, LUIGI, MARIO
51	2219	2	LORENZETTI ARMANDO, CARLO, CESARINA, LORETA, PIA, SOFIA
51	2239		INNAMORATI FAUSTO
51	2240		INNAMORATI FAUSTO
51	2241		INNAMORATI FAUSTO
51	2242		INNAMORATI FAUSTO
51	2243		ATERNO COSTRUZIONI S.R.L.
51	2244		BUCCELLA LEA, INNAMORATI DANIELE
51	2245		ATERNO COSTRUZIONI S.R.L.
51	2246		BUCCELLA LEA, INNAMORATI DANIELE
51	2247		BUCCELLA LEA, INNAMORATI DANIELE
51	2248		ATERNO COSTRUZIONI S.R.L.
51	2249		BUCCELLA LEA, INNAMORATI DANIELE
51	2250		INNAMORATI PALMIRA, NARDECCHIA ANDREINA, ANNA RITA
51	2251		ATERNO COSTRUZIONI S.R.L.
51	2257		PELLICANO ROBERTO
51	2262		LORENZETTI ANNA, LORENZETTI VELIA
51	2263	1	LORENZETTI ANNA, LORENZETTI VELIA
51	2263	2	ANTONELLI MARIO
51	2264	1	LORENZETTI ARMANDO, CARLO, CESARINA, LORETA, PIA, SOFIA
51	2264	4	TOBIA MARINA
51	2264	7	DI NINO ANGELINA, LORENZETTI ANNA ROSA, BRUNO, GIUSEPPINA, LUIGI
51	2264	8	LORENZETTI SILVANA
51	2264	10	IRTI GIANLUCA, SPINELLI MARTA
51	2265	4,5	LORENZETTI MARISA
51	2265	3	LORENZETTI MARIA, VALENTE TOMMASO
51	2266		CUCCHIARELLI FRANCA, ROSICA DAVIDE
51	2267	4	LORENZETTI ANNA, GIUSEPPE, RITA, ROSILDE, VELIA
51	2267	1	FORTUNATI ALFREDO, ANGELO, ANNA MARIA, PALMIRA, LORENZETTI ALESSANDRINA, ANGELA, ANNA RITA, GINA, GIUSEPPINA, ORLANDO, ROSSI ALESSANDRO, MARIA SOFIA
51	2267	3	LORENZETTI GIUSEPPE, RITA, ROSILDE, SANTE
51	2268	7	MARCHETTI GEREMIA, SETTE ERMINIO
51	2268	5,6	SETTE ERMINIO

51	2268	2	MARCHETTI GEREMIA
51	2270		FRATELLI INNAMORATI S.R.L.
51	2272	2,3	INNAMORATI LUIGI
51	2273	1	STRINELLA ALFIDIO, CARLO, FABRIZIO, LUCA
51	2273	2	INNAMORATI FAUSTO
51	2274	2	MARCHETTI GABRIELLA
51	2274	1	MARCHETTI ANGELO, ANTONELLA, CARLA
51	2275		SALVATORI GIUSTINO
51	2276		BENTIVOGLIO MAURO
51	2277	3,4,6,7	SALVATORE BERARDINO
51	2278		POLETTI AMALIA
51	2279	1,2	POLETTI AMALIA
51	2294		LORENZETTI GIUSEPPE, LORENZETTI RITA, LORENZETTI ROSILDE
51	2295		LORENZETTI GIUSEPPE, LORENZETTI RITA
51	2312	2,3	CHIODI CORRADO
51	2312	6,5	MARCHETTI AMERICO SRL
51	2318	10,19	MA.GI.CA. SRL
51	2318	13,5,6,7	GIANTOMASSO FIORELLA
51	2318	16 A 18	BOERO FULVIO
51	2319	1	BRACCIOLINI SABATINO, MARCHETTI GILDA
51	2319	2	MARCHETTI GEREMIA, MARCHETTI GILDA
51	2330		INNAMORATI GIOVANNA
51	2331		INNAMORATI EVENIO, INNAMORATI OSCAR
51	2356	2,3	MEDELAGO MASSIMO, NICOLAI LAURA
51	2359	1,2	INNAMORATI ADELMO
51	2384		LORENZETTI GIUSEPPE, LORENZETTI RITA
51	2385		LORENZETTI GIUSEPPE, LORENZETTI RITA
51	2386		D'ANGELO MARIA, TIBERTI MARCELLO
51	2387		D'ANGELO MARIA, TIBERTI MARCELLO
51	2388		D'ANGELO MARIA, TIBERTI MARCELLO
51	2389		D'ANGELO MARIA TERESA, TIBERTI MARCELLO

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/716
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di verde agricolo attrezzato , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta PAOLUCCI Mario e Enzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di verde agricolo attrezzato , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso " a favore dei Sig.ri PAOLUCCI Mario e Enzo nati a Lanciano (CH) rispettivamente il 29.05.1951 e 07.01.1961 e residenti a Lanciano (CH) e Fossacesia (CH) in Via Iconicella 213 e in Via Canaparo 134 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 700 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 236 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 235,99;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato

alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/717
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , verde attrezzato e diritto non esclusivo all'utilizzo delle strade di accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta FABRIZIO Luigi e DI RISIO Maria Camilla.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di vigneto , verde attrezzato e diritto non esclusivo all'utilizzo delle strade di accesso " a favore dei Sig.ri FABRIZIO Luigi e DI RISIO Maria Camilla nati a Torino Di Sangro (CH) e Pollutri (CH) rispettivamente il 14.08.1951 e 11.10.1957 e residenti a Torino Di Sangro CH) in Via Lido Le Morge 65 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 9.680 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 242 , 244 e 246 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 313,70;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 da parte del concessionario,

nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/718
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto , legnaia in zinco e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso asfaltato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta ZULLI Giuseppe .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di vigneto , legnaia in zinco e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso asfaltato " a favore del Sig. ZULLI Giuseppe nato a Frisa (CH) il 19.12.1958 ed ivi residente in C/da Via S. Caterina 42 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 575 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 74/A e 99/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e

della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 209,87;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del

27.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/719
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) - Ditta FLACCO Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto " a favore del Sig. FLACCO Giovanni nato a Arielli (CH) il 13.03.1950 ed ivi residente in Via Fonte Della Morte 9 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.600 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 3/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 36,47;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/720
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , verde recintato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI MICOLI Mario .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di seminativo , verde recintato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso " a favore del Sig. DI MICOLI Mario nato a Lanciano (CH) il 04.02.1948 ed ivi residente in C/da Iconicella , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.700 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 242 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 274,94;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 da parte del concessionario,

nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/721
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) - Ditta RECCHIONE Domenico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto " a favore del Sig. RECCHIONE Domenico nato a Arielli (CH) il 15.01.1947 e residente a Ortona (CH) in C/so Garibaldi 108 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.860 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Poggiofiorito (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 25 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 33,88;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/722
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta POLIDORO Maria Loreta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di vigneto " a favore della Sig.ra POLIDORO Maria Loreta nata a Torino Di Sangro (CH) il 27.02.1950 ed ivi residente in C/da Collelongo 43 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.990 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 81/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 32,34;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/723
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta D'ORTONA Rosanna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra D'ORTONA Rosanna nata a S. Maria Imbaro (CH) il 20.06.1955 ed ivi residente in Via Piane 7 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.330 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 177 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 12,56;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al

TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N.DH41/724
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta GIAMBATTISTA Filomena.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra GIAMBATTISTA Filomena nata a Castel Frentano (CH) il 24.01.1945 ed ivi residente in Via De Thomasis 3 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.440 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 206 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 10,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il

presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/725
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) Ditta PERSICHETTI Mario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. PERSICHETTI Mario nato a Torino Di Sangro (CH) il 08.11.1961 ed ivi residente in C/da Quarcitelli 38 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 440 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 245/C , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € .10,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano

n. RA/141135 del 27.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/141135 del 27.05.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/726
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di fabbricato di civile abitazione , cancello , pavimentazione , muretti , cordoli , recinzione e proto o culture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta NUCCIARONE Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di fabbricato di civile abitazione , cancello , pavimentazione , muretti , cordoli , recinzione e prato o colture erbacee " a favore del Sig. NUCCIARONE Giovanni nato il 20.03.1935 e residente a Vasto (CH) in Via L. Cardone 135 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.320 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 246 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 168,90;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al

disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/141104 del 29.05.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/141104 del 29.05.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/727
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI GIOVANNI Pierluigi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. DI GIOVANNI Pierluigi nato a Cepagatti (PE) il 22.03.1968 ed ivi residente in Via Sibilla Aleramo 32 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 370 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 51 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n.

RA/153453 del 10.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/1153453 del 10.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/728
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta RUFFO Tino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee e oliveto " a favore del Sig. RUFFO Tino nato a Cepagatti (PE) il 08.11.1958 ed ivi residente in Via B: Profeta 2/a , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.730 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 19 , 25 e 34 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 118,22;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/153453 del 10.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/1153453 del 10.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/729
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato , fienile e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SILVESTRI Anna Teresa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo arborato , fienile e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato" a favore della Sig.ra SILVESTRI Anna Teresa nata a Cugnoli (PE) il 03.11.1949 e residente a Montesilvano (PE) in Via S. Pietro 27 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 760 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 58 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 132,01;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/153451 del 10.06.2015 , per

- l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/1153451 del 10.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/730
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto , seminativo , muretto per contatori e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada con fondo in betonelle e cemento - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta CHIOLA Gigino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di oliveto , seminativo , muretto per contatori e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada con fondo in betonelle e cemento" a favore del Sig. CHIOLA Gigino nato a Cugnoli (PE) il 20.06.1931 ed ivi residente in C/da Colle Della Torre 10 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.937 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 128 , 128/a , 129 , 130 , 131 , 131/bis , 133 e 134 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 181,99;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il

presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/153447 del 10.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/1153447 del 10.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N. DH41/731
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , oliveto , marciapiede , box , filare di cipressi frangivento i e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SILVESTRI Mario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2015 per uso di colture erbacee , oliveto , marciapiede , box , filare di cipressi frangivento e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. SILVESTRI Mario nato a Cugnoli (PE) il 15.08.1945 ed ivi residente in C/da Piano Finocchio 4 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.497 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 95 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 153,57;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/153454 del 10.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/1153454 del 10.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.06.2015, N.DH41/732
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta MANCINI Matteo e Maria Antonietta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato" a favore dei Sig.ri MANCINI Matteo e Maria Antonietta nati a Civitavecchia (PE) rispettivamente il 10.08.1939 e 25.03.1949 e residenti a Pescara in Via S. Tommasi 24 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 18.700 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 17 , 18/A , 18/B , 18/C 84 e 90 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 289,95;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/153450 del 10.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/1153450 del 10.06.2015 da parte del concessionario,

nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 19.06.2015, N. DH41/751
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) - Ditta CONDOMINIO S. LORENZO (Amm. Pro tempore GARZISI Patrizia).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso su terreno battuto " a favore del CONDOMINIO SAN LORENZO (amministratrice pro tempore GARZISI Patrizia nata il 05.11.1959) - Via San Lorenzo Vasto (CH) -, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 400 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 229 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €.135,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/157258 del 15.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto (CH) n. RA/157258 del 15.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 19.06.2015, N. DH41/752
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GALLO Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. GALLO Antonio nato il 22.10.1948 e residente a Scerni (CH) in Corso Mazzini 11, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.260 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 31/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 10,50;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/157258 del 15.06.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/157258 del 15.06.2015 da

parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 19.06.2015, N. DH41/753
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) - Ditta GALLO Antonio e TITTAFFERRANTE Annarita.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore dei Sig.ri GALLO Antonio e TITTAFFERRANTE Annarita nati rispettivamente il 22.10.1948 e 25.03.1956 e residenti a Scerni (CH) in Corso Mazzini 11 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 670 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Scerni (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 205 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 6,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/157258 del 15.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Vasto n. RA/157258 del 15.06.2015 da

parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/796
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) - Ditta CASCIOLA Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. CASCIOLA Giovanni nato a Pescina (AQ) il 16.05.1959 e residente a Avezzano (AQ) in Via Piero Gobetti 6, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.700 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Cerchio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 54, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 14,94;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/160574 del 17.06.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/160574 del 17.06.2015 da parte del concessionario, nonché di

quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/797
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo Celano - Foggia in Raiano (AQ) - Ditta : FONTE Dino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** con decorrenza 01.11.1980 sino al 30.05.2013 della concessione precaria di suolo tratturale , per uso di Cat. C/A6 “ a favore del Sig. FONTE Dino nato a Raiano (AQ) il 08.05.1930 ed ivi residente in Via S. Pietro 16 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Raiano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 79/80 Sub 3 e Sub1 (cat. C/A6) del Fg. 11;
2. **di dare atto** che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di €. 2.413,79 suddivisa in 24 rate di cui l’ultima in data 30.05.2015 , ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa;
3. **l’anzidetta** somma è stata versata sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L’AQUILA;

4. **di dare mandato** al S.I.P.A. l’ Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/160574 del 17.06.2015 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA/160574 del 17.06.2015 da parte del concessionario;
6. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
7. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 30.06.2015, . N. DH41/798
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta GIANNICO Nicoletta .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ‘ 01.11.2014 per uso di seminativo “ a favore della Sig.ra GIANNICO Nicoletta nata a Atesa (CH) il 19.06.1939 e residente a Lanciano (CH) in C/da Serre 96 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.300 circa della zona

- del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 71, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 20,94;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/799
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) - Ditta RECCHIONE Maria Rosaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra RECCHIONE Maria Rosaria nata a Arielli (CH) il 02.06.1951 ed ivi residente in C/so Savoia 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 7.100 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Arielli (CH) distinta sulla planimetria generale

- delle concessioni con il numero 17 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 37,85;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale

- Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/800
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di piazzale in breccia , recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada brecciata - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta DI VIRGILIO Salvatore.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di piazzale in breccia . recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada brecciata " a favore del Sig. DI VIRGIOLIO Salvatore nato a Torino Di Sangro (CH) il 13.04.1950 ed ivi residente in C/Ruzzo 8 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.760 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH)

- distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 69 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 130,15;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore

- alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/801
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta D'ANGELO Domenico.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. D'ANGELO Domenico nato a Castel Frentano (CH) il 07.01.1938 ed ivi residente in C/da Pietragrossa 3 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 8.320 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 168 e 172 , la suddetta

concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 74,61;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale

Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/802
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta DI BIASE Stefano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. DI BIASE Stefano nato a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 05.08.1949 ed ivi residente in Via Illuminati 5, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.850 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 6, 8, 59 e 71, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'

- area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 44,83;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/803
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta SCUTTI Tonino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. SCUTTI Tonino nato a S. Eusanio Del Sangro (CH) il 16.03.1948 ed ivi residente in Via Castellata 220 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 7.786 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di S. Eusanio Del sangro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 118 , 119 , 152 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190 , 191 , 192 , 193 e 194 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita

- al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 54,58;
 3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

- all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/804
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) - Ditta ROMEO Candida.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di vigneto " a favore della Sig.ra ROMEO Candida nato a Ortona (CH) il 10.09.1958 e residente a Lanciano (CH) in Via Costa Di Chieti 107/A , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.700 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 45 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €.75,93;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/805
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) - Ditta IANNOTTI Elodia .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e vigneto " a favore della Sig.ra IANNOTTI Elodia nato a Canosa Sannita (CH) il 12.09.1957 ed ivi residente in Via Vico Giusti 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 13.000 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Canosa Sannita (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 10 e 17, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

- sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €.74,89;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del

12.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 30.06.2015, N. DH41/806
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, porzione di fabbricato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in cemento - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta DI BIASE Florindo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo, porzione di fabbricato e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso in cemento " a favore del Sig. DI BIASE Florindo nato a Castel Frentano (CH) il 19.12.1960 ed ivi residente in Via S. Rocco 50, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 22.170 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 112, 113, 114, 115, 116, 140 e 164, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del D. M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro € .293,90;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/155742 del 12.06.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 02.07.2015, N. DH41/811
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di allevamento cavalli e gestione scuola di equitazione - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti - Ditta CIRCOLO IPPICO ABRUZZESE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di allevamento cavalli e gestione scuola di equitazione " a favore del CIRCOLO IPPICO ABRUZZESE Rapp. Legale DE CAMILLIS Stefano nato il 13.12.1960 - in Gizio - Chieti , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 18/A , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 130,00 nonché i canoni pregressi dovuti e non corrisposti relativo al periodo 01.11.2009 al 31.10.2014 ammonta a €. 650,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/168544 del 25.06.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/168544 del 25.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 02.07.2015, N. DH41/812
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti - Ditta DI MUZIO Antonio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. DI MUZIO Antonio nato Chieti il 28.01.1963 ed ivi residente in Via Orta 3, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.530 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 30, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 39,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/168544 del 25.06.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal

disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/168544 del 25.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 02.07.2015, N. DH41/813
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti - Ditta FEBBO Francesco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo dell'accesso " a favore del Sig. FEBBO Francesco nato a Chieti il 05.04.1940 ed ivi residente in Via Liri 80, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 385 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 25/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

- sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 127,59 nonché i canoni pregressi dovuti e non corrisposti relativo al periodo 01.11.2012 al 31.10.2014 ammonta a €. 255,18;
3. le **anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/168544 del 25.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/168544 del 25.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 02.07.2015, N. DH41/814
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti - Ditta TAGLIERI Monica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra TAGLIERI Monica nata in Venezuela il 12.06.1967 e residente a Chieti in Via Per Casalcontrada 70 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 11.900 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Chieti distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 54 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 137,72 nonché i canoni pregressi dovuti e non corrisposti relativo al **periodo** 01.11.2012 al 31.10.2014 ammonta a €. 262,34;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/168544 del 25.06.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/168544 del 25.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 02.07.2015, N. DH41/815
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta D'ORAZIO Maurizia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra D'ORAZIO Maurizia nata a Chieti il 23.09.1963 ed ivi residente in Strada Filippone 43, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.300 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 88(P (Fg.9 part. 1/P), la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita

- al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 57,75;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/168544 del 25.06.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/168544 del 25.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 10.07.2015, N. DH41/835
LL.RR. 35/86 e 134/98 art.5 “
Trasferimento fondi delle aree tratturali al
patrimonio del Comune di ATESSA (CH) .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa :

1. **sono trasferiti** al patrimonio del Comune di ATESSA (CH) i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali così come individuati tramite il prospetto “ A “ delle particelle tratturali . I suddetti fondi saranno alienati con le priorità e le eccezioni previste dalle sopra citate leggi Regionali.
2. **Il Prospetto “ A “** , costituito da n. 1 foglio e la nota della Soprintendenza Archeologica dell' Abruzzo di Chieti del 10.06.2015 prot. n. 0003717 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
3. **di delegare** al Dirigente dell'ex Servizio Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura di Chieti la consegna al Comune degli atti

- e dei fascicoli inerenti le concessioni precarie comunque rilasciate dall'autorità competente mediante verbali redatti e sottoscritti dal Dirigente medesimo e dal Funzionario dell'Amministrazione Comunale a ciò delegato;
4. **di procedere** per gli adempimenti attuati in applicazione degli artt. 1, 2 e 5 della L.R. 16/80 e degli artt. 11 e 12 della L.R. 35/86 e successive modifiche ed integrazioni, alla definizione, da parte del Dirigente del competente dell'ex Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca di tutte le concessioni precarie e le eventuali occupazioni abusive in atto al fine del recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all'erario Regionale da parte dei possessori dei terreni tratturali senza titolo legittimo o con titolo legittimo scaduto;
 5. **di provvedere**, con successivi verbali di consegna, da redigersi con le stesse modalità sopra descritte e previo recupero dei canoni dovuti, alla trasmissione al Comune di Atessa (CH) dei fascicoli delle ditte concessionarie il cui canone si estinguerà alla naturale scadenza;
 6. **l'eventuale** richiesta di alienazione, avanzata dai possessori delle concessioni di cui ai comma 4 e 5 precedenti potrà essere concessa dal Comune di Atessa (CH) solo successivamente alla trasmissione da parte dell'ex Servizio Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Chieti, delle istruttorie, attestanti il recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all'erario Regionale (art. 11 L.R. 35/86 e successive modifiche e integrazioni);
 7. **le alienazioni** da parte del Comune devono essere eseguite, comunque, secondo le disposizioni previste dal D. Lvo 490/99, art.55;
 8. **il dirigente** dell'ex Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio provvederà ad effettuare correzioni e modifiche agli elenchi delle particelle qualora derivanti da meri errori materiali;

9. **di allegare** al presente provvedimento la Deliberazione di G.R. n. 51 del 26.01.2000;
10. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
11. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 13.07.2015, N. DH41/857
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Capestrano (AQ) - Ditta VISIONI Maria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2014 per uso di seminativo e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato "a favore della Sig.ra VISIONI Maria nata a Capestrano (AQ) il 24.08.1931 ed ivi residente in Via San Giovanni 18, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 10.894 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Capestrano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 57, 58, 59, 60, 61/p, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 219 e 79, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 1833,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/166835 del 24.06.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166835 del 24.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 13.07.2015, N. DH41/858
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e pascolo – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Capestrano (AQ) - Ditta CICCONE Gioele & C..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo e pascolo " a favore della Soc. CICCONE GIOELE & C. con sede in Pescara in Via Colle Marino 147, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Ha 21.38.30 circa delle zone del Tratturo L' Aquila – Foggia in Comune di Capestrano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 259, 266, 267, 268 per mq:10.000; Fg. 4 part. 445 e 447 /p per mq. 39.600; Fg.5 part. 223 e 224 per mq. 66.000; Fg.12 part 175 e 177 per mq. 98.230, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al

- patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 473,00;
 3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/166835 del 24.06.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata

- all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/166835 del 24.06.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/892
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta CREATO Piergiorgio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. CREATO Piergiorgio nato a Pescara il 21.02.1963 e residente a Pietranico (PE) in C/da Oratorio 26, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.600 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 14/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 18,38;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello'ex S.I.P.A. medesimo n. RA/186448 del 15.07.2015, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle

condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'ex S.I.P.A. di Pescara n. RA/186448 del 15.07.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/893
L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta MASCIONI Anna Cesidia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra MASCIONI Anna Cesidia nata a Pietranico (PE) il 10.07.1940 ed ivi residente in C/da Cesa 20, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.300 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 19/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

- sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 14,93;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'ex S.I.P.A. medesimo n. RA/186458 del 15.07.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'ex

S.I.P.A. di Pescara n. RA/186458 del 15.07.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/894
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta MASIOLI Carlo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. MASIOLI Carlo nato a Pescara il 06.03.1974 e residente a Pietranico (PE) in Via Provinciale per Cugnoli , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 6.900 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 13 , 14/A e 14/C , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 70,25;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'ex S.I.P.A. medesimo n. RA/186465 del 15.07.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'ex S.I.P.A. di Pescara n. RA/186465 del 15.07.2015 da parte del concessionario,

nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/895
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta FORLANO Sandra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee ed arboree" a favore della Sig.ra FORLANO Sandra nata a Pescara il 24.08.1968 e residente a Corvara (PE) in C/da Lindera 7 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.400 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 19 , 20/A e 20/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 52,94;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario

- mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'ex S.I.P.A. medesimo n. RA/186487 del 15.07.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'ex S.I.P.A. di Pescara n. RA/186487 del 15.07.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/896
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta IL GRANDE Giovanni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di seminativo " a favore del Sig. IL GRANDE Giovanni nato a Rosciano (PE) il 23.06.1938 e residente a Cepagatti (PE) in Via Del Feudo 13 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.550 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 64 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 66,03;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'ex S.I.P.A. medesimo n. RA/186483 del 15.07.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22) .
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'ex S.I.P.A. di Pescara n. RA/186483 del 15.07.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/897
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta BERTINI Mario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee e oliveto" a favore del Sig. BERTINI Mario nato a Cugnoli (PE) il 27.05.1948 ed ivi residente in C/da Colle S. Lucia 19 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.150 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 47 e 62 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 73,20;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/186421 del 15.07.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22)
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'ex S.I.P.A. di Pescara n. RA/186421 del 15.07.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/898
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DONATO Italia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra DI DONATO Italia nata a Cugnoli (PE) il 12.03.1943 ed ivi residente in C/da Piano Carpineto 23 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.500 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 258 e 174/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 70,37;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/186487 del 15.07.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'ex S.I.P.A. di Pescara n. RA/186487 del 15.07.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/899
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto e oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta D'INTINOSANTE Candida.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di vigneto e oliveto" a favore della Sig.ra D'INTINOSANTE Candida nata a Pescara il 18.11.1977 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Cesura 11/1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.195 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 217/N , 217/P , 227/B e 231/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 81,84;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo

- Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/186414 del 15.07.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'ex S.I.P.A. di Pescara n. RA/186414 del 15.07.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/900
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di muretto di recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta D'INTINOSANTE Candida e Nina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di muretto di recinzione e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato" a favore delle Sig.re D'INTINOSANTE Candida e Nina nate a Pescara e U.S.-A. rispettivamente il 18.11.1977 e 29.05.1969 e residenti a Cugnoli (PE) in C/da Cesura 11/1 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 40 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 217/O , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e

- della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 123,95;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
 4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/186417 del 15.07.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'ex

S.I.P.A. di Pescara n. RA/186417 del 15.07.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/901
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MUCCI Stefano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee e oliveto" a favore del Sig. MUCCI Stefano nato a Cugnoli (PE) il 31.03.1946 ed ivi residente in C/da Colle Berdo 15 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.610 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 207 , 216/D e 242/B , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 48,24;

3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/186408 del 15.07.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'ex S.I.P.A. di Pescara n. RA/186408 del 15.07.2015 da parte del concessionario,

nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/902
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta LATTANZIO Mario .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. LATTANZIO Mario nato a Cugnoli (PE) il 09.03.1935 ed ivi residente in C/da S. Pietro 31 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 320 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 54 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 10,00;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n.

- 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell' ex S.I.P.A. medesimo n. RA/186434 del 15.07.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22)
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' ex S.I.P.A. di Pescara n. RA/186434 del 15.07.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/903
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee , oliveto e bosco misto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta LUCIANI Gagliano.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall ' 01.11.2014 per uso di colture erbacee , oliveto e bosco misto " a favore del Sig. LUCIANI Gagliano nato a Pescara il 05.05.1973 e residente a Cepagatti (PE) in Via Maria Goia 7 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.150 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 11 , 12 e 13 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 66,35;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n.

- 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell' ex S.I.P.A. medesimo n. RA/186473 del 15.07.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
 5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' ex S.I.P.A. di Pescara n. RA/186473 del 15.07.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DETERMINAZIONE 17.07.2015, N. DH41/904
L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) - Ditta SILVESTRI Emilia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2014 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra SILVESTRI Emilia nata a Pietranico (PE) il 13.10.1956 e residente a Cugnoli (PE) in C/da Colle Della Torre 32 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 7.900 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Pietranico (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 11 e 12 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 90,73;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n.

- 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell' ex S.I.P.A. medesimo n. RA/186454 del 15.07.2015 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** all'ex Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell' ex S.I.P.A. di Pescara n. RA/186454 del 15.07.2015 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it